



**TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO**  
**Sezione lavoro**

**RG 341/2022**

**IL GIUDICE**

DESIGNATO per la trattazione della causa;

LETTO il ricorso che precede;

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669*sexies*, comma 2, c.p.c., per provvedere *inaudita altera parte*, non avendo la parte istante esaurientemente esplicitato il pregiudizio che deriverebbe alle sue ragioni dalla convocazione della controparte, non ritenendosi a tal fine sufficiente quanto rappresentato a pag. 17, ultimo cpv., del ricorso, anche considerato che il ricorso *de quo* è stato depositato il 29.8.2022 a fronte del decreto di cui all'allegato 7 del 2.8.2022 (né, invero, dal ricorso si evince una qualche data che induca a ritenere solo prossima al deposito del ricorso la conoscenza da parte del ricorrente della graduatoria contestata; vi è solo il riferimento alla data, il 30.5.2022, di presentazione della domanda);

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti “*di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie GPS della Provincia di Perugia – I<sup>a</sup> fascia sostegno – Scuola Secondaria di Primo Grado dell'ambito territoriale della provincia di Perugia valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento del ricorrente - sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dal medesimo*”, mediante pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione;

ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione, nell'area tematica a ciò demandata;



individuata la prima udienza utile;

P.Q.M.

DISATTENDE l'istanza di concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;  
FISSA dinanzi a sé l'udienza del 15 settembre 2022 alle ore 10.15 per la discussione della  
causa;

AUTORIZZA la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito  
*internet* del Ministero dell'Istruzione nell'area tematica a ciò demandata.

ONERA la parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte entro il 5  
settembre 2022;

ASSEGNA termine per la costituzione della parte convenuta fino al giorno prima  
dell'udienza.

Spoleto, 31 agosto 2022

Il Giudice del lavoro

*Dott.ssa Marta D'Auria*

